

DELIBERA n. 9

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PREVISTO DA ART. 14, COMMA 7 DEL DPR 122/2009

VISTO l'art. 13, comma 2 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il quale prevede che: "*Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo...*"

VISTO l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, il quale prevede che: "*A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo*"

VISTO l'art. 16 del D. Lgs. 66/2017, il quale prevede che: "*1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie. 2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare. 2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*"

VISTO IL DM 461/2019, il quale prevede che: "Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie, a seguito di formale richiesta della famiglia e di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata l'impossibilità a frequentare la scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il medico di famiglia) e non da aziende o medici curanti privati".

**IL COLLEGIO DEI DOCENTI ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE**

Art. 1

1. Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "*Statuto delle studentesse e degli studenti*", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2

1. Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Art. 3

1. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul registro di classe e sul registro personale e sono sommate a fine anno.
2. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto.
3. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 7, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
4. Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe secondo la seguente tabella:

| Numero ore settimanali | Numero ore annuali | Numero massimo ore di assenza consentito (per chi si avvale dell'insegnamento della RC o attività alternativa) | Numero massimo ore di assenza consentito (per chi NON si avvale dell'insegnamento della RC o attività alternativa) |
|------------------------|--------------------|--|--|
| 27 | 891 | 223 | *** |
| 30 | 990 | 248 | *** |
| 28 | 924 | 231 | *** |
| 29 | 957 | 239 | *** |

Art. 4

1. Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive:
 - il ritardo dopo il suono della campanella di inizio lezione (8,05)
 - uscite in anticipo;
 - assenze per malattia;
 - assenze per motivi familiari,
 - astensione dalle lezioni (manifestazione degli studenti) e dalle assemblee d'istituto;
 - non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
 - non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Art. 5

1. Non sono computate come ore di assenza:
 - la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal *Consiglio di classe*);
 - la partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza;
 - partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

Art. 6

1. Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura (inclusa l'Istruzione domiciliare), seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati anche predisposti dalla scuola di

appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (D. Lgs. 66/17 e DM 461/19).

Art. 7

1. La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
2. Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o **al massimo entro i cinque giorni successivi (salvo casi eccezionali, valutati dal coordinatore didattico)**. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il *Consiglio di classe* determina nel merito con specifica delibera motivata.
3. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
 - assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
 - assenze continuative per malattia, a seguito di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata l'impossibilità a frequentare la scuola per un periodo inferiore ai 30 giorni, rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali (incluso il medico di famiglia) e non da aziende o medici curanti privati;
 - assenze prolungate anche non continuative, con o senza debita certificazione medica, a seguito di quarantena imposta o volontaria o di isolamento, determinati da un contesto pandemico o da altre situazioni emergenziali, così come imposto dalla norma, La valutazione di tali casi è affidata al coordinatore didattico e condivisa con il Consiglio di classe;
 - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., nonché la partecipazione ad attività sportive ed agonistiche per gli Studenti Atleti, che partecipano alla sperimentazione, così come da DM 796/18;
 - preparazione e partecipazione ad attività concertistiche organizzate dal Conservatorio musicale per gli studenti regolarmente iscritti al percorso pre-universitario ed universitario
 - motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
 - entrate posticipate o uscite anticipate per:
 - motivi di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado);
 - terapie continuative per gravi patologie;
 - analisi mediche;
 - donazione di sangue;
 - disservizio trasporti;
 - manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista;
 - entrate ed uscite variate rispetto all'ordinario per disposizione del coordinatore didattico.

Art. 8

1. Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.